

Modello per Patto d'Integrità

PATTO D'INTEGRITA'

Relative alla procedura di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici

La Società Nord Milano Ambiente S.p.A. (di seguito "Nord Milano Ambiente" o "NMA"), con sede legale e

Operativa in	n Cinisello Balsamo,	Via Modigliani	5 — con	Sede	Amministrativa	in Cinisello	Balsamo,
Via Verga 1	13 — 20092 Cinisello	Balsamo (C.F. /]	P.IVA 0314	157209	961 – REA 1646	498)	
			e				
La Società						(di	seguito
denominata	Operatore economic	,			_ C.F E P.IVA	, rappresentata	ı da
		in qualità o	11			_	

VISTO

- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 novembre 2022 e definitivamente adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, e seguente Aggiornamento 2023 adottato con Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023;
- del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 della Società Nord Milano Ambiente pubblicato sul sito istituzionale;
- il Codice di Condotta e di Comportamento di Nord Milano Ambiente, adottato e aggiornato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 29 gennaio 2024;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Finalità

- 1.1 Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi da Nord Milano Ambiente.
- 1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra Nord Milano Ambiente e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
- 1.3 Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari —al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.



- 1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette da Nord Milano Ambiente.
- 1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.
- 1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2 Ambito di applicazione

- 2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria.
- 2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette da Nord Milano Ambiente, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.
- 2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto di Nord Milano Ambiente impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.
- 2.4 L'Operatore economico e Nord Milano Ambiente sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3 Obblighi dell'Operatore Economico

- 3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:
- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare a Nord Milano Ambiente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti di Nord Milano Ambiente;





- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale di Nord Milano Ambiente;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.. In caso contrario Nord Milano Ambiente disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a rendere noti, su richiesta di Nord Milano Ambiente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.
- 3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'operatore economico con il quale Nord Milano Ambiente ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 Sanzioni

- 2.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:
- 1. esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
- 2. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- 3. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. A tal proposito, la Società accetta sin d'ora la previsione nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1256 c.c., per i casi in cui emerga il mancato rispetto del presente Patto di integrità da parte della Società medesima. Resta ferma la facoltà per Nord Milano Ambiente di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 5 Obblighi di Nord Milano Ambiente

5.1 Nord Milano Ambiente si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi



- e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite da Nord Milano Ambiente, ed inerenti l'ambito del presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione.
- 5.2 Qualora Nord Milano Ambiente riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 6 Efficacia del patto di integrità

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della proceduta di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla proceduta medesima.

(luogo, data)	(firma per esteso)			